



federambiente

Addì 30 giugno 2008, in Roma

Federambiente, rappresentata dal Presidente Daniele Fortini, dal Coordinatore dell'Area Risorse Umane Giuseppe Mulazzi, dal Dirigente del Servizio Lavoro Marco Pietrangelo e con l'assistenza dei Dirigenti aziendali: Sauro Agati, Roberto Celli, Luciano Cedrone, Nicolò Gervasi, Carlo Lupoli, Loreno Mancini, Bruno Moretti, Gianpietro Penzo, Andrea Rapisardi, Stefano Salati e con la collaborazione di Annamaria Caputi – collaboratrice del Servizio Lavoro

e

le Segreterie Nazionali delle OO.SS.

FP-CGIL rappresentata da Carlo Podda, Franca Peroni, Mazzino Tamburini, Massimo Cenciotti;

FIT-CISL rappresentata da Claudio Claudiani, Enrico Caruso, Angelo Curcio;

UILTRASPORTI rappresentata da Giuseppe Caronia, Claudio Tarlazzi, Paolo Modi, Gianfranco Cardoni, Luigi Chiari;

FIADEL rappresentata da Francesco Garofalo, Vittorio D'Albero, Luigi Verzicco

tenuto conto di quanto concordato nel Verbale di Accordo per il rinnovo del CCNL, sottoscritto il 5 aprile 2008, hanno stipulato, ai sensi del Protocollo 23.7.1993, il presente Accordo che definisce il rinnovo del CCNL 22.5.2003, scaduto il 31.12.2006, sia per la parte normativa che per la parte retributiva per il periodo 1.1.2007 - 31.12.2010.

[Handwritten signatures]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]
FP-CGIL Carlo Podda
Giuseppe Robertini
FIT-CISL Paolo Curcio

UILTRASPORTI
[Handwritten signature]

FIADEL
F. Garofalo *[Handwritten signature]*

PREMESSA

Nel procedere alla stipulazione del presente Accordo

le Parti stipulanti

convengono di costituire un Fondo nazionale per la prevenzione, protezione e sicurezza del lavoro, alla luce dei recenti dispositivi emanati dal Governo.


Federambiente e le OO.SS. ribadiscono l'intendimento di porre al centro della propria azione il tema della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei posti di lavoro, in un quadro di garanzie che rafforzi l'informazione e la formazione sugli eventuali rischi connessi alle attività dei servizi ambientali e territoriali. Su tale progetto, le parti concordano di coinvolgere tutti gli associati, le Istituzioni e l'Anci, al fine di incrementare e rendere più efficaci le iniziative formative delle lavoratrici e dei lavoratori. A tal proposito, le aziende associate a Federambiente verseranno al Fondo un importo pari a euro 1,00 per ciascun lavoratore, per 14 mensilità, allorquando saranno formalizzate le specifiche intese.

Al fine di rendere operativo e funzionale il Fondo, le parti attiveranno una gestione bilaterale dello stesso.

Le parti, inoltre, convengono di istituire un Osservatorio nazionale sulla tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con compiti di analisi e monitoraggio dello stato di applicazione nelle aziende della vigente normativa legislativa e contrattuale in materia.

Ciò premesso, le parti, in relazione al rinnovo del CCNL 22.5.2003 e con l'obiettivo di realizzare il CCNL unico di settore attraverso il superamento dei differenziali normativi ed economici esistenti, concordano quanto segue.

* * *

The block contains several handwritten signatures in black ink. On the left side, there are four distinct signatures, with the top one being the largest and most prominent. On the right side, there are four smaller signatures arranged in a roughly rectangular pattern. The signatures are cursive and vary in style, representing the different parties to the agreement.

PARTE NORMATIVA

1) I seguenti documenti contrattuali denominati:

- **Allegato n. 1** – 22 giugno 2007 – Sistema di relazioni industriali (art. 1)
- **Allegato n. 2** – 14 novembre 2007 – Ambito di applicazione (art. 3) e Capitolo III Forme del rapporto di lavoro (artt. 10, 11, 12, 13, 13bis);
- **Allegato n. 3** – 30 novembre 2007 – Esternalizzazione dei servizi e/o delle attività aziendali (art. 8);
- **Allegato n. 4** – 5 aprile 2008 – Capitolo IV Classificazione unica del personale (art. 14)

costituiscono parti integranti del presente Accordo di rinnovo, con le modifiche e le integrazioni di seguito evidenziate.

2) Le disposizioni di cui agli Allegati nn. 1, 2 e 4 unitamente a quanto disciplinato dagli Allegati 5 e 6 al presente Accordo, entrano in vigore a decorrere dall'1.5.2008. Le disposizioni di cui all'allegato 3, entrano in vigore a far data dal 30 giugno 2008. Restano ferme le condizioni stabilite nell'Allegato 7 per quanto attiene agli Allegati 1, 2, 3 e 4.


• Modifiche all'Allegato 2 (14 novembre 2007)

Con riferimento all'art. 3 "Ambito di applicazione", le parti concordano di porre in calce al Capitolo II la seguente nota a verbale :

"Nota a verbale

In relazione ai servizi di supporto a quelli di igiene ambientale, di cui al punto 1, lettera e) dell'art. 3, le parti demandano alla Commissione nazionale per l'interpretazione delle norme contrattuali, di cui all'art. 71 del CCNL 22.5.2003, la valutazione e l'interpretazione autentica di specifiche richieste avanzate dalle parti, riguardante le attività di manutenzione di officina e di impianti previste dai contratti di fornitura di servizi, non stabilmente strutturate nel ciclo produttivo."

Con riferimento alle tipologie dei contratti di lavoro di cui al Capitolo III del CCNL nonché alla definizione dei piani formativi individuali (PFI) relativi al contratto di apprendistato, le parti convengono di rincontrarsi tempestivamente al fine di provvedere, entro il 31 luglio 2008, alle necessarie armonizzazioni delle clausole contrattuali con le disposizioni recate al riguardo dalla legge n. 247/2007 e dai successivi provvedimenti legislativi, nonché alla redazione dei predetti PFI.



- **Modifiche all'Allegato 3 (30 novembre 2007)**

La norma transitoria in calce all'Allegato 3 del 30 novembre 2007 è così sostituita:

“I contratti di cui al presente articolo, relativi ai servizi ambientali di cui all'art.3 punto 1 del vigente CCNL, in essere alla data di sottoscrizione del presente Accordo di rinnovo del CCNL del 22 maggio 2003, sono fatti salvi fino alla loro scadenza.

I contratti, relativi ai servizi ambientali di cui all'art. 3 punto 1, stipulati successivamente alla data di sottoscrizione del presente Accordo di rinnovo del CCNL 22.5.2003, nonché eventuali proroghe di contratti di cui al comma precedente, sono disciplinati dalle norme del presente articolo che entrano in vigore alla data di sottoscrizione dell'Accordo di rinnovo stesso, mentre le norme previste al punto 1, lettera d) ed al punto 6 del presente articolo, entrano in vigore ed hanno piena efficacia a far data dal 1° maggio 2010, anche con riferimento ai contratti in corso di esecuzione a tale data”.

In calce alla Norma transitoria di cui all'Allegato 3 va inserita la seguente Dichiarazione delle parti stipulanti:

“Le parti, in relazione alle novità recate dall'articolo sulle esternalizzazioni, convengono di svolgere, nell'arco di vigenza del CCNL, un monitoraggio della normativa definita, allo scopo di verificarne l'applicazione data dalle aziende e le eventuali problematiche insorte.

I dati rilevati saranno oggetto di esame in sede nazionale allo scopo di valutare gli effetti che ne derivano per il settore e di concordare le opportune iniziative”.

- **Modifiche all'Allegato 4 (5 aprile 2008)**

- Con riferimento alla declaratoria del 3° livello professionale dell'Area Conduzione, di cui all'Allegato 4 del 5 aprile 2008, le Parti concordano il seguente chiarimento da porre in calce alla medesima declaratoria:

“Chiarimento a verbale.

Con riguardo alle attività di raccolta del conducente operatore unico, la specificazione della capacità massima di 30 litri deve intendersi riferita ai soli contenitori”.

- Con riferimento a quanto convenuto nell'Accordo del 5 aprile 2008, le parti convengono di effettuare una verifica tecnica su specifiche figure professionali entro il 31 luglio 2008.

La verifica dovrà tenere conto dei processi di innovazione e di sviluppo tecnologico, nonché delle modalità di allocazione e riallocazione delle risorse umane, che costantemente interessano le aziende del settore e che determinano situazioni organizzative e gestionali in progressivo e rapido mutamento, con conseguenti nuove modalità e tipologie di lavoro.

Nell'ambito di tale verifica, le parti convengono, altresì, di definire l'inquadramento dei lavoratori di Veneto Agricoltura.

- Per quanto attiene alle figure professionali degli addetti ai servizi funerari e cimiteriali, previste nella classificazione del personale, nell'area spazzamento e raccolta, inquadrate nel 3° livello, tra i profili esemplificativi come “operatore tecnico cimiteriale, operatore di polizia mortuaria”, le parti convengono quanto segue:

per quanto attiene al trattamento economico, si farà riferimento al CCNL Federutility, per i dipendenti delle imprese pubbliche del settore funerario, adeguandone automaticamente gli

incrementi retributivi a decorrere dalla retribuzione di maggio 2008, avuto riguardo alle decorrenze e quantità ;

- per quanto attiene alla parte normativa, si farà riferimento al CCNL Federambiente, prevedendone una sezione speciale per i seguenti istituti contrattuali:

- a) scatti di anzianità
- b) sistema indennitario
- c) maggiorazioni
- d) orario di lavoro settimanale
- e) pronto intervento e reperibilità
- f) divisore
- g) definizione trattamento economico
- h) alloggio
- i) TFR
- l) regolamentazione esercizio diritto di sciopero

Le parti convengono, altresì, la corresponsione a titolo di "una tantum", pari a euro 2.572,00 riferita al 3° livello, parametro 145, non utile ai fini di alcun istituto legale e contrattuale, compreso il TFR.


Il suddetto importo di euro 2.572,00, da parametrare per tutti i livelli, come da tabella sotto riportata, è relativo al periodo pregresso 1.01.2007 – 30.4.2008 e va corrisposto in proporzione ai mesi di servizio prestati nel sopraccitato periodo pregresso, con assorbimento dell'eventuale IVC erogata, secondo le seguenti scansioni:

- euro 450,00 con le competenze del mese di luglio 2008 per il personale in forza al 1° luglio 2008;
- euro 450,00 con le competenze del mese di settembre 2008 per il personale in forza al 1° settembre 2008;
- euro 1.000,00 con le competenze del mese di novembre 2008 per il personale in forza al 1° novembre 2008;
- euro 672,00 con le competenze del mese di febbraio 2009 per il personale in forza al 1° gennaio 2009.

Il totale degli importi che le imprese abbiano eventualmente corrisposto a titolo di acconto o ad altro titolo, dovrà essere detratto, fino a concorrenza, dagli importi economici fissati nel presente Accordo.

DICHIARAZIONE A VERBALE DELLE OO.SS.

Ferma restando la modalità di recupero automatico salariale in riferimento al rinnovo del CCNL Federutility, la somma di cui alla tabella successiva è da ritenersi riferita al periodo 1.01.05-30.04.08.



		IMPORTO UNA TANTUM	1° tranche	2° tranche	3° tranche	4° tranche
Gruppo	Parametro					
Q (ex QS)	350	€ 6.208,28	€ 1.086,21	€ 1.086,38	€ 2.413,79	€ 1.621,90
Q (ex Q parametro 305)	305	€ 5.410,07	€ 946,55	€ 946,49	€ 2.103,45	€ 1.413,58
8° (ex A.1)	260	€ 4.611,86	€ 806,90	€ 806,84	€ 1.793,10	€ 1.205,03
7° (ex A.2)	230	€ 4.079,72	€ 713,79	€ 713,76	€ 1.586,21	€ 1.065,96
6° (ex B.1)	208	€ 3.689,49	€ 645,52	€ 645,49	€ 1.434,48	€ 964,00
5° (ex B.2)	190	€ 3.370,21	€ 589,66	€ 589,63	€ 1.310,34	€ 880,58
4° super (ex C.1 parametro 172)	172	€ 3.050,92	€ 533,79	€ 533,79	€ 1.186,21	€ 797,14
4° (ex C.2 parametro 159)	159	€ 2.820,33	€ 493,45	€ 493,43	€ 1.096,55	€ 736,90
3° super (ex C.3 parametro 152)	152	€ 2.696,17	€ 471,72	€ 471,72	€ 1.048,28	€ 704,45
3° (ex D.1 parametro 145)	145	€ 2.572,00	€ 450,00	€ 450,00	€ 1.000,00	€ 672,00
2° (ex D.2)	133	€ 2.359,14	€ 412,76	€ 412,74	€ 917,24	€ 616,41
1° (ex D.3)	100	€ 1.773,79	€ 310,34	€ 310,35	€ 689,66	€ 463,45

QUADRI FEDERAMBIENTE

- Con riferimento alla declaratoria del livello Q (quadri), le parti convengono di integrarla come segue :

I dipendenti in forza al 1° maggio 2008 che appartengono alla categoria dei Quadri, in quanto loro già attribuita formalmente nel livello 8° dell'Area Tecnica-amministrativa, mantenendo detta categoria sono inquadrati dalla stessa data nel nuovo livello Q (Quadri), ferme restando le funzioni già rivestite.

A seguito dell'inquadramento nel nuovo livello Q, l'indennità di funzione viene assorbita, fino a concorrenza, nell'ambito dell'incremento retributivo derivante dal nuovo parametro 230.

Dalla stessa data del 1° maggio 2008, viene attribuita un'indennità di funzione, erogata per 14 mensilità, così definita:

- euro 120,00 a far data dal 1° maggio 2008;
- euro 135,00 a far data dal 1° novembre 2010.

Rimangono invariati i successivi punti della declaratoria.

[Handwritten signatures and initials are present in this section, including names like 'Gey', 'Lep', and others.]

